



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 10** seduta del **28-02-2017**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
GIACOMO AIAZZI	SINDACO	Presente
SIMONA IMBERTI	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
ENZO POLI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVAN BATTISTA BERNARDI	CONSIGLIERE	Presente
DUILIO RUGGERI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA IMBERTI	CONSIGLIERE	Presente
AGOSTINO MACALLI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPE LANFRANCHI	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 8 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosce la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2017

PARERI PREVENTIVI

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

(Partecipa alla seduta l'assessore esterno, Sig. Luca Ruggeri, ai sensi dell'art. 24 – 3' comma – dello Statuto Comunale);

Illustra l'argomento l'assessore Simona Imberti.

Il cons. Macalli sottolinea e ribadisce che occorre fare una revisione e verifica sugli immobili da parte dell'ufficio tecnico, in particolare sulle abitazioni principali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 10.03.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e dell'art. 23 del Regolamento IUC, componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO che con D.L. n. 244 del 30.12.2016 è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, si confermano le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

- Aliquota del 4 per mille e detrazione pari a € 200,00 per le abitazioni iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- Aliquota del 4 per mille per abitazioni affittate a canone concordato a titolo di abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98;
- Aliquota del 4,6 per mille per abitazione e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie indicate, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- Aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della Categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esentati dal 01.01.2014.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.03.2016 ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2016."

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con 5 voti favorevoli, n. 2 contrari (Macalli e Lanfranchi) e n. 1 astenuto (Poli) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 e le relative detrazioni, così di seguito:

Categorie di immobili	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;	4 per mille	€ 200,00
Abitazioni affittate a canone concordato a titolo di abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98;	4 per mille	
Abitazione e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie indicate, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	4,6 per mille	
Tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della Categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esentati dal 01.01.2014	9,6 per mille	

2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10.03.2014;

5) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

7) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con 5 voti favorevoli, n. 2 contrari (Macalli e Lanfranchi) e n. 1 astenuto (Poli) espressi per alzata di mano.

Deliberazione di C.C. n. 10 del 28-02-2017
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(f.to: GIACOMO AIAZZI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 08-03-2017 a tutto il 23-03-2017
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **18-03-2017**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 08-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 08-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.